

## Newsletter SERVIZI IDRICI

N. 28\_2015

ottobre 2015

### LA RECENTE ATTIVITA' DELL'AEEGSI

#### - Delibera 07 ottobre 2015 474/2015/R/idr

Con tale provvedimento l'Autorità avvia un processo di adeguamento dei propri provvedimenti tariffari alle nuove disposizioni della legge regionale dell'11 agosto 2015, n.19, entrata in vigore il 22 agosto 2015, valutando peraltro le azioni necessarie anche per il periodo precedente alla sua entrata in vigore. La nuova legge regionale, per via dello Statuto speciale, delinea un assetto del settore idrico diverso da quello nazionale, stabilendo la potestà regolatoria in capo alla Giunta regionale. Per questa ragione, l'Autorità ha deliberato:

- > 1. di avviare entro 30 giorni un procedimento per l'adeguamento dei provvedimenti tariffari dell'Autorità relativi alla Regione Siciliana, alle nuove disposizioni della legge regionale allo scopo di circoscrivere l'efficacia temporale dei predetti provvedimenti rispetto alla data di entrata in vigore della legge (22 agosto);
- > 2. di avviare entro 45 giorni un procedimento per verificare l'opportunità di conservare i provvedimenti relativi ai periodi antecedenti al 22 agosto;
- > 3. di invitare entro 20 giorni a presentare le proprie osservazioni a cura dei soggetti interessati
- > 4. Di mettere a disposizione della Regione Siciliana i dati e le informazioni raccolte fino ad ora dall'Autorità per le determinazioni relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/474-15.htm>

#### - Delibera 07 ottobre 2015 473/2015/R/idr

Il provvedimento conclude il procedimento di approvazione dei valori del moltiplicatore tariffario proposti dal Consiglio di Bacino "Polesine" per il gestore Polesine Acque S.p.A. (con riferimento all'annualità 2012).

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/473-15.htm>

**- Delibera 07 ottobre 2015 471/2015/R/idr**

Il provvedimento conclude, con riferimento agli anni 2012 e 2015, il procedimento di approvazione dei valori del moltiplicatore tariffario proposti dall'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese per il gestore virtuale d'ambito (SMAT S.p.A. e i Comuni di Fenestrelle, Perrero, Prali, Roure, Salza di Pinerolo, Vallo e Varisella).

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/471-15.htm>

**- Delibera 01 ottobre 2015 465/2015/R/idr**

Il provvedimento conclude il procedimento di approvazione dei valori del moltiplicatore tariffario proposti dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano per il gestore *Brianzacque S.r.l.* (con riferimento al biennio 2012-2013).

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/465-15.htm>

## **Grecia: condannata dalla Corte Ue per ritardi sul trattamento delle acque reflue**

Con una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ha condannato la Grecia a una somma forfettaria di 10 milioni di euro e ad una penalità di 3,64 milioni di euro per ogni semestre di ritardo. che, per avere attuato con ritardo la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

[http://europa.eu/index\\_it.htm](http://europa.eu/index_it.htm)

## **Udine: Cafc gestore unico del SII**

Cafc spa, gestore del servizio idrico integrato in 83 Comuni della Provincia di Udine, sarà il gestore unico dell'Ato Centrale Friuli, cioè per tutti i Comuni della Provincia.

Attualmente la situazione è la seguente:

- il 31.12.2030 per CAFC SpA;
- il 31.12.2023 per Acquedotto Poiana SpA;
- il 31.12.2017 per CAP Camporosso;
- il 31.12.2017 per Carniacque SpA, “..fermo restando quanto disposto con apposita e successiva delibera...”

[http://www.atocentralefriuli.it/sites/default/files/trasparenza\\_organ/atti/ODG03%20GESTORE%20UNICO%20CAFC\\_0.pdf](http://www.atocentralefriuli.it/sites/default/files/trasparenza_organ/atti/ODG03%20GESTORE%20UNICO%20CAFC_0.pdf)

## **Qualità acque: approvato il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva 2013/39/UE**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e la 2008/105/CE per quanto riguarda gli standard

di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. L'obiettivo è combattere l'inquinamento idrico rafforzando il monitoraggio dello stato delle acque superficiali, di quelle sotterranee e delle aree protette.

Il decreto aggiorna, recependo le indicazioni della normativa europea, gli elenchi delle sostanze chimiche ritenute maggiormente pericolose con 12 nuove sostanze tra cui componenti contenuti in prodotti fitosanitari, sostanze chimiche industriali e sottoprodotti della combustione, rivedendo inoltre i livelli di concentrazione di altre 7 sostanze già incluse nell'elenco, in linea con i parametri indicati dall'Ue. Vengono definiti anche i termini e le modalità certe con cui eseguire il monitoraggio sulle acque e contestualmente viene introdotto l'obbligo di un continuo controllo delle sostanze presenti nell'elenco definito dalla Commissione europea.

<http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=79452>

<http://www.camera.it/leg17/682?atto=190&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=4#inizio>

## **Legge Regione Lombardia n. 29 del 26/11/2014: durata affidamenti**

Il Consiglio dei ministri ha rinunciato all'impugnativa della Legge Regione Lombardia n. 29 del 26/11/2014, "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)". La LR in particolare

Motivi della rinuncia:

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015 è stata impugnata la legge della Regione Lombardia n.29 pubblicata sul B.U.R n. 48 del 27/11/2014.

In particolare è stato censurato l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 26.11.2014, n. 29, che ha modificato l'articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale nel senso di . Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) rubricato "Organizzazione del servizio idrico".

Con la norma in parola, modificando la precedente disposizione che consentiva una durata massima dell'affidamento del servizio idrico di vent'anni, si era stabilita, ope legis, una proroga, fino a trent'anni di detto affidamento anche per le concessioni già sottoscritte, ponendosi con ciò in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza che prevede il ricorso a gara ad evidenza pubblica o all'affidamento in house providing. Infatti l'art. 149-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) stabilisce che l'ente di governo dell'ambito "delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti

prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”.

Pertanto, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge regionale in parola, si era evidenziato il contrasto con il diritto europeo e con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza, in violazione dell'art. 117, primo comma e l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

La Regione Lombardia, con l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 8/2015 (legge europea regionale 2015) ha modificato l'art.1 co.1, lett.m) della l. n. 29/2014, norma impugnata dal Governo, sopprimendo il riferimento alla durata degli affidamenti.

Quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, considerato che, come attestato dalla stessa Regione, le disposizioni censurate dal Governo non hanno avuto, medio tempore, applicazione, sentito il competente Ministero dell'Ambiente, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.

<http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=9675>

<http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=79452>

## **Qualità acque per consumo umano: Direttiva (UE) n. 2015/1787**

Lo scorso 6 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUCE n. L 260 del 7 ottobre 2015) la Direttiva (UE) n. 2015/1787 che reca le disposizioni contenute nella Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Sono state modificate le specifiche riportate negli allegati II e III della Direttiva 98/83/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n.31. Gli Stati membri sono chiamati a conformarsi alle nuove disposizioni della Direttiva (UE) n. 2015/1787 entro il 27 ottobre 2017.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L1787>

## **UTILITALIA: RAPPORTO GENERALE SULLE ACQUE**

Il Rapporto Generale sulle Acque, presentato da Utilitalia durante il Festival dell'acqua di Milano, raccoglie gli effetti e i difetti dell'acqua nel nostro Paese, i danni che può provocare e quelli che siamo in grado di procurare noi, un confronto internazionale sulla gestione delle risorse idriche e la spada di Damocle di 200 milioni di euro l'anno che saremo costretti a pagare all'Europa a causa dei ritardi della depurazione.

<http://www.federutility.it/openAttachment.aspx?IDFILE=cc349f47-5049-4192-bb2f-2cc7447142e2>

## DDL CONCORRENZA (A.C. 3012 e abb.-A): OK CAMERA

Il 7 ottobre 2015 l'Assemblea della Camera ha approvato, in prima lettura, il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, di iniziativa governativa, volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori. L'originario disegno di legge del Governo (AC 3012) è stato oggetto di numerose modifiche da parte delle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive nel corso dell'esame in sede referente, e da parte dell'Assemblea. Sono inoltre previste norme sulla morosità nel servizio idrico integrato, sull'istituzione del Fondo di garanzia per le opere idriche e sull'introduzione della tariffa sociale del servizio idrico

<http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3012&sede=&tipo=>

## Consiglio di Stato respinge due appelli sul MTT

Il Consiglio di Stato ha pubblicato due dispositivi di sentenza in merito ai ricorsi in appello riguardanti la remunerazione del capitale, presentati dal Comune di Aprilia (LT) e dalle società patrimoniali Unica Reti, Amir e la Società Italiana di Servizi contro due pronunce del Tar di Milano concernenti il metodo tariffario transitorio del servizio idrico integrato. Bisognerà ora attendere la pubblicazione delle motivazioni per saperne di più.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I2RZK2UL27N2EUCTCWL3TCGP74&q=acqualatina>

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DQG7KYHKN7XPUTP4R3DBK42PGE&q=AEEG>

### L'EVENTO:



## Eventi di avvicinamento | Road Show

**Primo evento: Rende 23 ottobre 2015**

**REGOLAZIONE E INDUSTRIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: DAL 2012 AL 2015, I QUATTRO ANNI DELLA SVOLTA**

*23 ottobre 2015 | Rende*

*Parco Commerciale e-Campus | Zona Universitaria S.S. 107 Paola - Crotone*

# invito al convegno & REGOLAZIONE E INDUSTRIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: DAL 2012 AL 2015, 4 ANNI DELLA SVOLTA & !

23 ottobre 2015!  
Rende! - Cosenza!

Parco Commerciale Campus! Zona Universitaria! S.S. 107! Paola! - Crotone!



## Programma

| Intervento  | Relatore                     |   |
|---|------------------------------|---|
| <b>09.00</b> Registrazione partecipanti   |                              |   |
|   | On. Mario Oliverio           | Presidente Regione Calabria   |
|   | Ing. Menotti Imbrogno        | Presidente Ordine Ing. Cosenza                                      |
| <b>09.30</b> Saluti istituzionali   | Ing. Carlo De Vuono          | Presidente Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria                 |
| <b>10.00</b> Introduce e modera i lavori della mattina  | Ing. Andrea Cirelli          | Responsabile scientifico H2O - Presidente LHub                      |
| <b>10.20</b> Il ruolo della regolazione nello sviluppo del sistema idrico                     | Dott. Lorenzo Bardelli       | Direttore Sistemi Idrici - AEEGSI                                   |
| <b>11.00</b> La gestione del sistema idrico della Regione Calabria                            | Ing. Domenico Pallaria       | Direttore LLPP Regione Calabria                                     |
| <b>11.30</b> Il ruolo del regolatore locale   | Dott. Alessandro Mazzei      | DG AIT - Autorità Idrica Toscana - Coordinatore Tecnico ANEA - LHub |
| <b>12.00</b> Il ruolo delle tecnologie e dell'innovazione nella gestione dei servizi          | Ing. Carlo Federico Caiaro   | Direttore E3ENG   |
| <b>12.20</b> Dalle gestioni ex Cipe alla regolazione integrata                                | Dott.ssa Paola Matino        | Amministratrice LUEL - L'Hub  |
| <b>12.40</b> L'importanza della rete: il ruolo di H2O nel dialogo fra istituzioni e operatori | Dott. Pierfrancesco Pighetti | Exhibition Manager H2O - BolognaFiere                               |
| <b>13.00</b> <i>Conclusioni e Question Time</i>   |                              |   |
| <b>13.15</b> <i>Pausa pranzo</i>  |                              |   |
| <b>15.00</b> Introduce e modera i lavori del pomeriggio                                       | Ing. Gianluca Perna          | Consiglio Ordine Ingegneri Cosenza                                  |
| <b>15.20</b> Educazione ambientale nelle aziende pubbliche: un investimento per il futuro     | Ing. Silvio Stricchi         | Direttore C.A.D.F.  |
| <b>15.50</b> Impatto ambientale ed externalità  | Prof. Patrizia Piro          | Università della Calabria   |
| <b>16.30</b> Emergenza Idrogeologica. Buone pratiche e programmazione                         | Ing. Carmelo Gallo           | Soggetto attuatore APQ per l'emergenza idrogeologica                |
| <b>17.00</b> <i>Conclusioni e Question Time</i>   |                              |   |

## Approfondimento

### NOVITA' PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DALLA RECENTE NORMATIVA AMBIENTALE<sup>1</sup>.

di Alberto PIEROBON

[www.pierobon.eu](http://www.pierobon.eu)

Recentemente sono state emanate, sia a livello normativo che di provvedimenti attuativi, nonché come atti di indirizzo e/o di chiarimento, varie disposizioni e note provenienti da diversi organi e fonti. Queste novità si riflettono sulle strategie, sulle programmazioni e sulla gestione dei servizi pubblici locali sui loro enti di riferimento. Ne diamo, di seguito, una breve sintesi, guardando agli aspetti evolutivi e di tendenza, comunque sotto il profilo di quanto incide sulle scelte e sull'operatività delle aziende pubbliche e degli enti locali.

**L'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) del Ministero dell'Ambiente**, dopo le varie semplificazioni introdotte soprattutto dal DPCM 17 dicembre 2014 (e quelli successivamente emanati<sup>2</sup>), assume interesse la recentissima nota del Comitato prot. n. 437/ALBO/PRES del 29 maggio 2015 con la quale si è chiarito che "l'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività sia sottoposta all'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani".

Il comma 8 del cit. art. 212 così recita: "i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti".

Si tratta del cosiddetto "trasporto in conto proprio", che diversamente da quanto avviene per gli altri soggetti gestori, viene "alleggerito" nella iscrizione all'apposita sezione dell'ANGA.

Il codice ambientale (cit. D.Lgs. n.152/22006) all'art. 183, lettera "mm" definisce il "centro di raccolta" come "una area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento".

Il Comitato osserva che l'art.212, comma 8, cit. "Non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all'obbligo d'iscrizione all'Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale. Pertanto, l'impresa che intende trasportare ai centri di raccolta

<sup>1</sup> Scritto di luglio 2015, pubblicato, con modifiche, in Azienditalia, Ipsoa Milano, ottobre, n. 10 del 2015, pagg. 712-720.

<sup>2</sup> Ad es. la circolare ANGA prot. nr.345/ALBO/PRES. del 30 aprile 2015, recante "Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo".

(...) i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l'obbligo di iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M. 120/2014"<sup>3</sup>.

L'intervento chiarificatore dell'ANGA risponde alla necessità di mettere in chiaro che qui non esistono regimi di favore o riservati alla pubblica amministrazione. Infatti, alcuni gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche confidando in atteggiamenti morbidi delle autorità pubbliche competenti, hanno esteso la loro gestione ai rifiuti speciali, sfruttando il loro abito "pubblico" – pur operando *jure privatorum* – per godere di una posizione di favore rispetto agli altri competitori.

Tutto ciò avviene, sostanzialmente, grazie: a) al regime della privata (di cui all'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani); b) alla specifica disciplina dei centri di raccolta; c) ai minori incombenti amministrativi previsti per la gestione pubblica e i produttori<sup>4</sup>.

Pur di intercettare i rifiuti speciali, alcuni gestori si sono inventati di concedere ai loro produttori di portarli direttamente, con propri mezzi, ai centri comunali, senza sottostare all'iscrizione di cui si è detto (e senza pesare i rifiuti in ingresso)<sup>5</sup>.

L'iscrizione all'ANGA rientra nel mercato "regolato" dalla normativa europea, sottoposto alla vigilanza pubblica, ma aperto alla concorrenza fra tutti gli operatori dei Paesi UE in possesso dei requisiti definiti e armonizzati a livello comunitario dalle direttive, il tutto con un contenuto compatibile con il Trattato istitutivo della UE<sup>6</sup>.

Al di là di altri aspetti "patologici" commissibili alla "ombra" della non iscrizione, l'opportunità della chiarificazione emanata dall'ANGA deriva:

dal fatto che la iscrizione è dovuta indipendentemente dalla qualificazione di rifiuti speciali o assimilati. Essa è necessaria quantomeno per minimali esigenze connesse alla idoneità, tracciabilità e controllo dei produttori e della loro attività; in ogni caso i medesimi operatori (pubblici o privati) devono avere qui parità di regole per garantire quantomeno la concorrenzialità nel mercato;

le disposizioni del codice ambientale prevedono solo l'espressa esclusione dall'iscrizione all'albo: ad esempio col comma 19-bis dell'art. 212, per "gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuati all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183";

anche il regime esentativo (o di favore) viene formalmente espresso: vedasi l'art. 193 (trasporto dei rifiuti), al comma 5, che, tra altro, stabilisce che l'accompagnamento obbligatorio dei rifiuti da un formulario di identificazione (inserendo i dati ivi previsti) viene meno per il "trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non

---

<sup>3</sup> Si tratta del D.M. 3 giugno 2014, n.120 col quale il Ministro dell'Ambiente, di concerto con quello dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture, all'art. 8 ("Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo") ha previsto che: "1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività: ... b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8".

<sup>4</sup> Ad esempio, si vedano: l'art. 188 (responsabilità della gestione dei rifiuti), comma 3, lett. "a"; l'art. 189 (Catasto dei rifiuti), comma 3 (però nella versione precedente alla novellazione introdotta dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n.205 – Cfr. anche l'art. 11, comma 3-bis del decreto legge n.101/2013 convertito in Legge n.125/2013 - l'art.189, al comma 3, prevedeva l'esonero anche per le imprese ex art. 212, comma 8).

<sup>5</sup> Il D.M. 8 aprile 2008 sui centri di raccolta prevede però che vengano adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso per quanto concerne le sole utenze non domestiche, che rientrano tra le tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani, come pure in uscita, al fine di impostare dei bilanci di massa o volumetrici, entrambi stimati sulla base della scheda rifiuti di cui ai modelli allegati 1A e 1B al cit. D.M.

<sup>6</sup> Vedasi la sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 27 maggio 2010.



eccedano le quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta<sup>7</sup>”; l’art. 190 (registri di carico e scarico), comma 9, il quale prevede che “le operazioni di gestione del centro di raccolta (...) sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun Codice dell’elenco dei rifiuti”;

ai rifiuti assimilati (e loro produttori) si applica il regime di favore relativo ai formulari, registri, Mud, responsabilità, etc., ove aderiscano alla relativa raccolta (gestione) effettuata dal servizio pubblico locale;

i costi derivanti da questa gestione (centri di raccolta) dovrebbero essere comunque sia imputati e contabilizzati in modo distinto e individualizzato<sup>8</sup>.

**Con la nuova problematica dei rifiuti pericolosi, si deve forse rivedere la gestione dei rifiuti “pubblici” e il loro finanziamento?** La lettura della sentenza della Cass. Trib. 13 marzo 2015, n. 5047 costituisce una occasione di riflessione. La Cass. si è soffermata, anche obliquamente, sulle seguenti tematiche<sup>9</sup>:

il c.d. “regime della privativa” comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e – parzialmente – di quelli assimilati, ovvero della possibilità per un operatore (produttore/detentore, utenza non domestica) di provvedere al trattamento dei propri rifiuti (nel caso: di rifiuti assimilati, imballaggi) fuori dal circuito del servizio pubblico locale (raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati);

sui presupposti: dichiarazione di assimilazione tra rifiuti speciali e urbani; l’attivazione del servizio di raccolta; la possibilità (o meno) per l’operatore di avvalersi di un soggetto terzo rispetto il ss.pp.ll.; la necessità da parte del produttore/detentore, assoggettato al tributo, di produrre una denuncia ai fini dell’esonero tributario; la questione se le aree e/o superfici, sono idonee (o meno) a produrre rifiuti<sup>10</sup>;

sulla tassazione riferita alle diverse categorie (giuridiche) dei rifiuti<sup>11</sup>;

sulla possibilità di eventuali riduzioni o esenzioni dal pagamento del tributo/tariffa ove il produttore/detentore dimostri l’avvenuto avvio (con conferimento a soggetto terzo, idoneo e autorizzato) al recupero dei propri rifiuti;

la distinzione - agli effetti delle riduzioni o esenzioni - nei vari proventi per il finanziamento del servizio di gestione pubblica dei rifiuti: nella Tarsu; nella “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (art. 49 D.Lgs. n.22/1997) detta anche “TIA1” e nella “tariffa integrata ambientale” ovvero nella “TIA2” (art. 238 del D.Lgs.

---

<sup>7</sup> “Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta chili al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno”: così l’ultimo periodo del cit. comma 5, art. 193.

<sup>8</sup> evitando di chiedere, con apposita convenzione, ai produttori conferitori ai centri di raccolta una somma di accesso, spesso determinata in via forfettaria e quindi gravante parzialmente sulla utenza assoggettata alla tariffa/tributo in quanto finanziante la costruzione e la gestione dei medesimi centri di raccolta.

<sup>9</sup> E altre ancora, quali: il Comune deve stabilire - nei propri regolamenti - il coefficiente di riduzione della tariffa applicabile (ricordiamolo, anche per autolimitare la discrezionalità del funzionario competente), diversamente questo coefficiente deve essere individuato dal giudice tributario. Il principio dell’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria, che spetta all’amministrazione “per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale”. L’obbligo posto a carico dell’interessato di un onere di informazione (nella quale rientra la denuncia) “per quanto attiene alla quantificazione della tassa (...) al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale”.

<sup>10</sup> che nel caso esaminato dalla Corte riguardavano una area esterna, adibita a parcheggio.

<sup>11</sup> ovvero: 1. rifiuti urbani; 2. rifiuti speciali; 3. rifiuti pericolosi; per la quale disciplina: c1) i rifiuti urbani sono sempre soggetti a tassazione; c2) i rifiuti pericolosi sono sempre esclusi dalla applicazione della tassa; c3) i rifiuti speciali rientrano nell’ambito di applicazione del tributo ove il Comune abbia provveduto ad assimilarli ai rifiuti urbani.

n.152/2006). In particolare sulla riduzione per la sola TIA<sup>12</sup> (art. 49, comma 14 del D.Lgs.n. 22/1997 e art. 7 D.P.R. n.158/1999) in concreto, a consuntivo, sulla base della proporzione di peso dei rifiuti assimilati autonomamente smaltiti (non solo recuperati)<sup>13</sup>.

La questione dei rifiuti speciali (non urbani) pericolosi - che vengono (quasi da tutti) esclusi dalla gestione nell'ambito del ss.pp.ll., e quindi dall'assoggettamento al tributo/tariffa del servizio - sorge per effetto delle recenti previsioni di legge (domestiche ed europee<sup>14</sup>), che impongono ai produttori dei rifiuti la questione dei nuovi "H" che individuano le proprietà/caratteristiche di pericolo, oltre che nell'introdurre nuovi (più restrittivi) criteri interpretativi per la classificazione dei rifiuti in pericolosi.

Così, ora, il produttore dei rifiuti è gravato da onerosi adempimenti circa la classificazione del rifiuto come pericoloso o non (e sul codice - ex CER ora EER) - attribuibile), tanto che per evitare sanzioni o contestazioni i produttori decidono di classificare il rifiuto, fino a poco tempo fa indicato non pericoloso, come rifiuto pericoloso.

Tralasciano di entrare nel merito della tematica, evidenziandone la possibile ricaduta anche nei ss.pp.ll.: ad esempio, che si fa con gli imballaggi sporchi o quelli misti? Sono rifiuti pericolosi? Se sì, i medesimi rifiuti, siccome (come da posizione della Cass. Trib. di cui alla sentenza n. 5047/2015) non assimilabili escono quindi dall'alveo del regime di privativa, e, conseguentemente dal tributo/tariffa? Abbisognando così di un servizio dedicato, ossia, nel caso del soggetto pubblico che gestisce *jure privatorum*, di un servizio complementare e/o accessorio o integrativo che sia? Ognun vede che le ricadute operative ed erariali in capo ai gestori pubblici e agli enti locali qui sarebbero non modeste.

**Varie: sui rifiuti gestiti da un subappaltatore, la Cassazione penale ha avuto modo di chiarire, in uno specifico caso, le caratteristiche del reato di traffico illecito di rifiuti e dell'associazione a delinquere, come pure di censurare l'accertamento degli stessi come effettuato dalla pubblica autorità.** Il tema pare interessante anche per talune attività espletate nell'ambito dei sspp.ll. e degli enti sovraordinati (es. l'amministrazione nell'attivarsi per individuare l'autore dell'inquinamento: TAR Lombardia, sentenza del 15 aprile 2015).

Nel caso di specie, deciso con sentenza Cass. Pen., Sez. III<sup>^</sup>, 8 gennaio 2015, n. 18669/15 (depositata il 6 maggio 2015), si trattava di una gestione di rifiuti ferrosi e di amianto presenti in un sito minerario dismesso, erroneamente gestiti nel rapporto (invero privato) tra l'appaltante e l'appaltatore.

L'incriminato si giustificava asserendo che si trattava di misure adottate in materia di prevenzione e tutela dei lavoratori, non quindi della gestione di rifiuti. Più esattamente, l'appaltatrice dei lavori di bonifica del sito minerario faceva gestire le lastre di cemento amianto in modo scorretto, poiché queste lastre non derivavano dalla rimozione da impianti tecnici, bensì dalla bonifica di coperture in cemento amianto.

La Corte ha qui affermato doversi applicare, non tanto la Circolare Ministero della Sanità 12 aprile 1995, n. 7 (Interventi di bonifica generalizzata in impianti tecnici nei

---

<sup>12</sup> Vedi però, ad esempio, quanto stabiliva l'art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993. Si tratta di una ipotesi da tenere ben distinta rispetto alla riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, la quale riguarda solo la produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati),

<sup>13</sup> per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" così il comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. n. 158/1997.

<sup>14</sup> in particolare della decisione europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/UE

quali siano presenti componenti contenenti amianto), quanto il D.M. 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto). Quindi non bastava un semplice incapsulamento precauzionale delle lastre di amianto, essendo stata necessaria la loro bagnatura e imballaggio.

I reati del traffico illecito rifiuti e dell'associazione a delinquere (e altri reati contro la PA) non potevano comunque essere contestati come ha fatto il Tribunale e quindi la Corte ha rimesso nuovamente al riesame del Tribunale le vicende in parola. Ciò assume interesse anche nell'attività di committenza delle aziende pubbliche di servizi e degli enti locali in materia di gestione rifiuti e di bonifiche, come pure in quelle di controllo e vigilanza.

**Tendenza nel mercato delle quote di emissione di CO2:** com'è noto i produttori (per emissione/inquinamento) dei gas climateranti sono perlopiù impianti a tecnologica complessa, non solo che trattano i rifiuti, ma pure le ciminiere delle centrali termoelettriche, le acciaierie, i petrolchimici, i cementifici, e così via. Il mercato da tempo è criticato nella sua efficacia, pur rimettendosi (nella logica del *cap and trade*) alle dinamiche di compravendita tra chi supera il limite prefissato (e quindi compra quote) e chi invece "avanza" quote di inquinamento (e quindi vende). La finanziarizzazione qui ha fatto buon gioco, spesso vanificando la realtà dei fatti e quanto si ipotizzava virtuosamente realizzare in campo ambientale. La bancabilità di molti progetti, anche oggi e anche nel settore dei ss.pp.ll., è sostenuta da ricavi connessi a questi proventi, assieme ai certificati "colorati". Che vuole fare l'UE a fronte di valori compressi verso il basso delle quote Co2? Semplicemente agendo come un intermediario finanziario: si abbasserà la quantità delle quote compravendibili nel mercato per farne aumentare il prezzo. Anche questo scenario dovrà essere considerato nelle prossime strategie in materia di ss.pp.ll.

**Progetti di competenza regionale e procedura VIA.** Con il D.M. 30 marzo 2015 (decreto legge n.91/2014 e direttiva 2011/92/UE<sup>15</sup>) si interviene sui progetti di competenza regionale da assoggettare, per il loro impatto significativo e negativo sull'ambiente, a procedura di verifica VIA. I progetti sono elencati nell'allegato IV alla parte II del codice ambientale. Le soglie previste vengono ridotte (aumenta cioè l'applicazione della VIA) potendo la Regione introdurre criteri integrativi (allegati IV e V) tecnico-discrezionale di caratteristiche e di localizzazione. Ciò sempre per soglie, per le diverse categorie progettuali e con criteri ulteriori rispetto l'all.V della parte II (criteri guida). Circa le caratteristiche dei progetti, si discrimina per dimensione, in una visione di insieme, dove, in caso di cumuli di progetti vanno indicate le relative condizioni per evitare anche artificiosi frazionamenti dei medesimi progetti a scopo elusivo, oltre all'esistenza di più interventi. Se questo è già assoggettato alla procedura VAS non si applica il criterio del cumulo. L'attenzione è data per l'uso delle risorse, la produzione di rifiuti, di inquinamento, etc. tenendo presente i rischi ambientali e alla salute. In particolare per gli interventi a rischio incidenti per la gestione di particolari sostanze ("disciplina Seveso", D.LGs. n.334/1999) per i quali le soglie si dimezzano. Con riguardo alla localizzazione, si deve tener conto della sensibilità del territorio per il carico ambientale conseguente alla realizzazione del progetto in ambiti territoriali fissati

---

<sup>15</sup>Si tenga presente che la direttiva 2014/52/UE modifica la cit direttiva 2011/92/UE. In data 2 luglio 2015 la Camera ha approvato l'art. 14 della legge di delegazione UE 2014 relativo proprio alla VIA.

dalle Regioni, tenendo conto delle tipologie e delle caratteristiche degli impianti potenziali. In tal senso si diversifica il territorio in : zone umide, costiere, montuose, forestali, protette, di qualità culturale e archeologica. Le soglie dell'all. IV della parte II vengono aumentate del 30% ove non vengano applicati criteri specifici di cui alle Linee guida (i livelli di tutela ambientale non possono essere meno restrittivi di quelli UE), si definiscono poi diverse riduzioni percentuali per le soglie all. IV parte II come livelli di tutela ambientale più restrittivi sulle aree sensibili, etc. Insomma, anche qui, le scelte che le Regioni e il Ministero effettueranno *in parte qua* dovranno essere considerate anticipatamente nelle strategie dei ss.pp.ll. che intendono realizzare interventi assoggettabili (o meno) alla procedura VIA.

**“Sblocca Italia”**: i rifiuti urbani non pericolosi, indifferenziati, di provenienza extraregionale, possono essere ora (e come) avviati agli impianti di incenerimento? Il decreto legge 12 settembre 2014, n.133, noto come “Sblocca Italia”<sup>16</sup>, convertito, con mod.e int., in Legge 11 novembre 2014, n. 154 con il suo art. 35 ha dato l'avvio ad interessanti iniziative e discussioni<sup>17</sup>.

Le nuove disposizioni scaturiscono dall'art. 19 del c.d. collegato ambientale<sup>18</sup> col quale si intendeva fronteggiare taluni aspetti sanzionatori o connessi a procedure di infrazioni comunitarie<sup>19</sup>, individuando il fabbisogno nazionale ricettivo degli impianti di incenerimento per trattare i rifiuti urbani, in una logica di autosufficienza nazionale.

Il tutto tenendo conto delle programmazioni regionali, pur riconducendo l'intervento alla materia della tutela dell'ambiente (esclusiva dello Stato).

Insomma, la volontà legislativa (non del solo Governo), come desumibile dai lavori parlamentari, sembra essere sostanzialmente orientata a:

creare una rete integrata di impianti di incenerimento (smaltimento e recupero energetico: vedasi oltre) da utilizzarsi per trattare (se non smaltire) i rifiuti urbani e assimilati, limitando così il loro conferimento in discarica;

utilizzare questo sistema impiantistico per evitare sanzioni e/o procedure di infrazioni europee, anzi in attuazione della normativa europea (soprattutto dell'art. 16 della direttiva 2008/98/CE);

evitare intoppi “burocratici” nella realizzazione di questa impiantistica “nazionale”, classificata alla stregua di infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, con progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale;

---

<sup>16</sup> recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

<sup>17</sup> L'art. 35 è contenuto nel Capo VIII° “Misure urgenti in materia ambientale” e porta il titolo di “Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene”.

<sup>18</sup> (A.C. 2093: disegno di legge riguardante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)”.

<sup>19</sup> In particolare con riferimento alla questione della crisi dello smaltimento rifiuti laziale e campana.

tenere conto delle scelte pianificatorie delle regioni<sup>20</sup> e delle provincie autonome (nonché delle provincie e degli ATO);

incentivare, anche nelle more della complessiva attuazione di impianti futuri, il conferimento di rifiuti urbani da regioni che versano in situazione di crisi nello smaltimento, a impianti ubicati in regioni che possono disporre di capacità di ricezione in impianti di incenerimento, per questi rifiuti, prevedendo un "surplus" di tariffa (non tributo, ma quale contributo a destinazione vincolata);

sottolineare che l'intervento rientra nella materia ambientale, e che con il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e il tener conto della programmazione regionale viene p.c.d. "riconciliata" l'esclusività nel rispetto delle prerogative regionali;

si invoca la "straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per (...) il superamento di eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti", per accelerare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche; per garantire l'approvvigionamento energetico; per gestire la crisi dei rifiuti; etc.

L'art. 35, al primo comma, guarda agli impianti di incenerimento (in esercizio o autorizzati), e agli impianti di incenerimento con recupero energetico per rifiuti urbani e assimilati (da realizzare per coprire il fabbisogno residuo).

Nel decreto legge il termine utilizzato era invece quello di termotrattamento<sup>21</sup>. Un impianto per essere qualificato di recupero energetico, deve avere, tra altro, una combustione con una "funzione utile", cioè come mezzo per produrre energia al posto di combustibile (cfr. definizione di recupero di cui all'art. 183, comma 1, lett. "f")<sup>22</sup>.

Sempre nelle "definizioni" riferite al titolo III-bis della parte IV<sup>^</sup> del codice ambientale, titolata "incenerimento e coincenerimento di rifiuti", ovvero nell'art. 237-ter del codice ambientale, si trova quella di "impianto di incenerimento" (comma 1, lett. "b") e quella di "impianto di coincenerimento" (comma 1, lett. "c"), nel quale ultimo la "funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiale e che utilizza i rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termino ai fini dello smaltimento" etc..

Nel testo dell'art. 35 "Slocca Italia" si fa però riferimento (commi: terzo, quarto, quinto, sesto) allo "impianto di recupero energetico", collegandosi alla

---

<sup>20</sup> Il che si evince anche nella bozza di DPCM proposta dal Ministero dell'Ambiente alla Presidenza del Consiglio (parte allegati) ove, a pag. 5, si legge: "Per l'individuazione del fabbisogno nazionale, dunque, si ritiene necessario partire dai dati disponibili (anno 2013) sulla produzione dei rifiuti urbani e sulle forme di gestione degli stessi. Inoltre, il fabbisogno annuale, per poi determinare quello residuo, deve essere individuato nel rispetto degli:

- Obblighi di legge vigenti sulle percentuali di raccolta differenziata;
- Obiettivi europei di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio;

tenendo conto della pianificazione regionale sulla gestione dei rifiuti (articolo 199 del D. lgs. 152/2006)".

Si veda anche a pag. 15: "Ulteriori considerazioni sul rispetto della pianificazione regionale, possono essere formulate e prese in considerazione per la costruzione del modello solo dopo aver acquisito le ulteriori informazioni che le amministrazioni dovranno:

- Determinare ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dello stesso articolo 35;
- Comunicare a seguito della richiesta di aggiornamento e di verifica formulata con nota del Ministero (...) prot. 761/RIN del 2 febbraio 2015".

Tanto che a pag.21 si evidenzia che "al fine di individuare il valore assoluto relativo al fabbisogno residuo nelle diverse eccezioni (in esercizio e complessiva) occorre attendere le determinazioni delle Autorità competenti di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'art.35 (...) nonché i dati aggiornati già richiesti alle stesse autorità dalla scrivente Amministrazione".

Nel verbale redatto dalla Commissione Ambiente e Energia. Coordinamento tecnico della Regione Piemonte concernente gli "Esiti del Tavolo Tecnico della Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2015 relativi ai due schemi del DPCM" a pag. 6 si trova conferma che "Il Ministero concorda nella necessità che, nella predisposizione della disponibilità degli impianti individuati, occorre prendere in considerazione anche le capacità dedicate all'incenerimento dei rifiuti speciali ove previsto dalle programmazioni regionali elaborate secondo le disposizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE e altre disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006".

<sup>21</sup> Sulla delicatezza (e strumentalità) dei termini utilizzati, si veda A. QUARANTA, Il nuovo incenerimento dei rifiuti alla luce delle modifiche introdotte dallo #sbloccaitalia: aguzzate la vista..., Ambiente&Sviluppo, Milano, n.1/2015, pag. 12.

<sup>22</sup> "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero".

operazione di recupero "R1" (allegato "C"), ciò anche se nel comma settimo il termine utilizzato è quello di "smaltimento": "nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni...". Lo stesso dicasi per il comma 11 dell'art. 35, che introduce il comma 3-bis all'art. 182, per il quale "il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento...".

In altri termini, pare emergere la volontà per la quale agli impianti di incenerimento e coincenerimento, purchè autorizzati quali impianti di recupero energetico (R1) possano essere conferiti (anche) per l'improprio "smaltimento" i rifiuti urbani e assimilati di altre regioni.

E' a Presidenza del Consiglio che, su proposta del Ministero dell'Ambiente, individua con D.P.C.M. la rete (a livello nazionale) di impianti di incenerimento (in esercizio o autorizzati) e di impianti di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati per consentire l'autosufficienza nazionale (vedi l'art. 195, comma 1, lett. "f").

Nell'ambito della procedura è coinvolta la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in tal modo volendo coerentizzare le diverse competenze<sup>23</sup>.

I nuovi impianti dovranno essere di recupero di energia sopra la soglia di efficienza energetica di cui al punto R1 (nota 4) dell'allegato "C" al codice ambientale<sup>24</sup> e viene autorizzata la saturazione del loro carico termico (art. 35, comma 3) ex art. 237-sexies del codice ambientale<sup>25</sup>, fermo restando la valutazione positiva sotto il profilo della compatibilità ambientale.

Insomma, con il recupero energetico si prevede di poter trattare (*rectius*, smaltire) anche i rifiuti urbani e assimilati, senza sottostare ai noti vincoli di bacinalità (art. 35, comma 6), per realizzare il fabbisogno complessivo residuo, tenendo conto della pianificazione regionale.

Si impone la priorità di trattamento per i rifiuti prodotti nel territorio nazionale, trattando prima i rifiuti urbani regionali, poi - per la disponibilità residua autorizzata<sup>26</sup> - quelli di altre regioni.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, rimane ferma la libertà di trattamento degli stessi, nel limite della capacità autorizzata dell'impianto, in via - ulteriore e - complementare (nel rispetto del principio di prossimità<sup>27</sup>) si prevede (art. 35, comma 5) di trattare i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo<sup>28</sup>.

---

<sup>23</sup> Come sappiamo, l'art. 196 indica le "competenze delle Regioni", in particolare sulla predisposizione, adozione e aggiornamento (sentite le Province e i Comuni e le Autorità d'Ambito) del piano regionale di gestione di cui all'art. 199 (comma 1 lett. "a" cit. art. 196); la "regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti" (lett. "b"); "l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti (lett. e"), etc..

<sup>24</sup> Il punto "R1" include, tra le operazioni di recupero dei rifiuti, la "utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia". La nota (4) chiarisce che gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi nel punto R1 solo se la loro efficienza energetica (da calcolarsi secondo la formula ivi indicata) è uguale o superiore al 65%.

<sup>25</sup> Cfr. l'art. 15 del D.Lgs. 46/2014 che ha inserito l'art. 237 - sexies del codice ambientale. L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve indicare, tra l'altro, la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell'impianto. Il "carico termico nominale" (art. 237-ter, comma 1, lett. "l") è "la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti".

<sup>26</sup> *Ex multis*: "Verifica delle quantificazioni Servizio Bilancio - A.C. 2629 -A Misure urgenti la realizzazione delle opere pubbliche e la digitalizzazione del Paese (Conversione in legge del D.L. 133/2014) N. 149 - 21 ottobre D.L. 133/2014 - A.C. 2629".

<sup>27</sup> Per quanto ci riguarda si veda l'art. 182-bis, comma 1, lett. "b": "permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti".

<sup>28</sup> Nel decreto legge si indicavano i rifiuti speciali "a solo rischio sanitario". Si è introdotta la condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto infettivo.

In buona sostanza, ricognitoriamente viene affermato (comma 6 dell'art. 35) che non sussistono “vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico”.

Solamente per i rifiuti urbani di provenienza extraregionale e (si noti) “solo per la disponibilità residua autorizzata” (art. 35, comma 6) il gestore introita, una quota incrementale dei ricavi derivanti dallo (si noti, ancora) “smaltimento” un importo che può arrivare nel massimo a 20 €/tonn. Questo *quantum* sarà girato dal gestore (ad esercizio chiuso) ad un apposito fondo regionale (art. 35, comma 7) finalizzato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani<sup>29</sup>.

Viene quindi meno la necessità di previi accordi regionali ex art. 182-bis (Principi di autosufficienza e prossimità), che vanno stipulati per lo “smaltimento dei rifiuti” di cui al comma terzo dell'art. 182<sup>30</sup>. Infatti, pur utilizzandosi il termine “smaltimento” per i rifiuti avviati agli impianti di incenerimento con recupero energetico, è stata qui introdotta (comma 11 dell'art.35) una deroga espressa all'art. 182, con l'aggiunta del comma 3-bis<sup>31</sup>.

Tralasciamo in questa sede di esaminare la scelta legislativa di dimezzare i termini procedurali per la VIA, AIA e per le espropriazioni relativamente agli impianti ricadenti nell'ombrello dell'art. 35, che dovrebbero servire a efficientizzare tempi e risorse nell'obiettivo della realizzazione della rete nazionale di impianti di cui si è detto.

Pervero l'art. 35 è stato impugnato per illegittimità costituzionale da diverse regioni (Lombardia *in primis*) paventando plurime violazioni, basate su argomentazioni che in parte sono state riprese anche in sede di Conferenza Stato-Regione, etc.

Basti qui osservare che i gestori degli impianti di incenerimento inseriti nei ss.pp.ll. non possono vedere nell'art. 35 “Sblocca Italia” una sola occasione di guadagno (di nuovi ricavi) perché la *ratio* delle disposizioni sta nella complessiva *governance* del sistema integrato pubblico di gestione dei rifiuti al quale l'impianto deve sottostare, non potendosi comportare alla stregua di un qualsiasi soggetto privato alla ricerca di profitto.

Inoltre, per quanto dianzi illustrato, non trova ingresso la tesi per la quale gli impianti dovrebbero caducare i contratti in essere con produttori/gestori di rifiuti speciali a favore del trattamento dei rifiuti urbani extraregionali. Infatti, la logica è quella di una saturazione eccedentaria con le priorità indicate dalla normativa che cerca di dare soluzione alle crisi di smaltimento (sic!) di rifiuti urbani di altre regioni. Ma ciò non significa, necessariamente, la venuta meno delle scelte regionali *in parte qua*.

Eventualmente, le aziende *in house* dovranno sottoporre ai propri enti locali “soci” per il successivo interessamento alle Province e Regioni delle eventuali iniziative o proposte al riguardo. Soprattutto ove il ss.pp.ll. sia stato congeniato come servizio di interesse economico generale (SIEG), ovvero svolto secondo i dettami dell'art. 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Il particolare regime concessorio del SIEG, che può trovare fonte anche nel contratto di servizio, ha infatti peculiari caratteristiche che lo differenziano rispetto alle altre attività

---

<sup>29</sup> Ovviamente, ma viene espressamente previsto, gli oneri a carico dei gestori per lo smaltimento dei rifiuti extraregionali non possono essere trasferiti sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

<sup>30</sup> “è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”


<sup>31</sup> “il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori dal territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225”.


imprenditoriali-economiche. Ad esempio, il SIEG può essere considerato, tra altro, nei seguenti profili: dell'investitura del servizio di carattere pubblicitario e fiduciario; della remunerazione del servizio; del rischio imprenditoriale- economico, del permanere dei poteri pubblicitari di controllo e di vigilanza, della trasparenza, dell'ampia discrezionalità dell'amministrazione che può incidere in via unilaterale sul rapporto concessorio per adeguarlo alle sopravvenute esigenze di interesse pubblico e altro ancora.

E' comunque opportuno che gli enti locali sulle proposte dei gestori si manifestino con una apposita deliberazione che si rifaccia, in particolare alla programmazione in materia di rifiuti (produzione, servizi, impianti, etc.). Le Regioni e le Province Autonome, in particolare, potranno esprimersi anche in ordine all'avvento dell'art.35 e degli scenari che si dischiudono per la gestione integrata dei rifiuti alla luce dei principi di autosufficienza (nello smaltimento), di prossimità e di specializzazione, fermo restando che una modifica sostanziale alla programmazione fa scattare la procedura VAS.

 Laboratorio  
Utilities &  
Enti Locali

 [info@luel.it](mailto:info@luel.it)


 +39 346 0017628

 051 240084

 H<sub>2</sub>O  
ACADEMY

 ACQUAINFO.IT

 [info@acquainfo.it](mailto:info@acquainfo.it)

 +39 331 1079334